

Accordo aggiuntivo campo d'applicazione aziendale al Contratto collettivo di lavoro Costruzione in legno

holzbauschweiz



Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.



kaufmännischer
verband

Le parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro

Costruzione in legno

Holzbau Schweiz, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zurigo

Syna, Römerstrasse 7, 4601 Olten

Unia, Segretariato centrale, Stauffacherstrasse 60, casella postale 5038, 8021 Zurigo

Quadri dell'edilizia svizzera, Rötzmattweg 87, 4600 Olten

Società svizzera degli impiegati di commercio, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo

stipulano il seguente Accordo aggiuntivo al Contratto collettivo di lavoro Costruzione in legno:

1. Campo d'applicazione aziendale

Il campo d'applicazione aziendale secondo art. 2 CCL Costruzione in legno viene regolato come segue:

02. Campo d'applicazione aziendale

02a. Struttura e attività aziendale: Le disposizioni di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro e ai collaboratori del settore delle costruzioni in legno. Appartengono al settore le aziende della costruzione in legno, nonché parti di imprese e gruppi di montaggio che eseguono lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse fra l'altro le seguenti attività:

- produzione e/o montaggio di elementi prefabbricati in legno
- produzione e/o montaggio di elementi di spazi modulari specifici dell'edilizia in legno
- produzione e/o montaggio di strutture temporanee in legno
- costruzione specifica dell'edilizia in legno di pavimenti, pareti e tetti
- lavori specifici dell'edilizia in legno di assemblaggio e taglio del legname
- costruzione specifica dell'edilizia in legno di strutture portanti
- lavori specifici dell'edilizia in legno di isolamento termico
- rivestimenti esterni ed interni specifici dell'edilizia in legno
- scale in legno
- manutenzione, risanamento, riparazioni di elementi prefabbricati in legno e fornitura di prestazioni derivanti da attività specifiche dell'edilizia in legno
- montaggio di pannelli solari in quanto parti integranti di sistemi prefabbricati in legno

02b. Eccezioni: Le imprese o parti di imprese che forniscono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo di applicazione aziendale:

- produzione e/o vendita di prodotti puramente commerciali (p.es. prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli a base di legno) e pannelli in materiale di legno standardizzati
- opere strutturali in legno (ingegneria del legno)
- trattamento di prodotti semilavorati in un'impresa dell'industria del legno o di commercializzazione del legno
- produzione e/o montaggio di doppi fondi e pavimenti a intercapedine
- produzione e/o posa di pavimenti in parquet
- produzione e/o montaggio di stand fieristici/di vendita e arredamento/costruzione di negozi

Per la produzione e il montaggio di prodotti semilavorati, elementi prefabbricati in legno standardizzati e strutture in legno, nonché per il solo montaggio di questi prodotti si applica l'art. 2°.

02c. Settori d'impresa con altri CCL: il CCL Costruzione in legno copre integralmente le parti di impresa affiliate. Fanno eccezioni le parti d'impresa assoggettate a un altro contratto collettivo di lavoro con carattere di obbligatorietà generale.

02d. Non assoggettamento di un settore dell'impresa: qualora una parte dell'azienda non assoggettata ad un altro contratto collettivo di lavoro debba essere esclusa dal campo d'applicazione del CCL Costruzione in legno, deve essere presentata un'istanza scritta alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), al fine di ottenere l'autorizzazione.

02e. Personale interinale: le aziende di lavoro interinale sottostanno al CCL Costruzione in legno in virtù dell'articolo 20 della LC (Legge sul collocamento) nella misura in cui i loro collaboratori prestano servizio presso imprese operanti nel settore della costruzione in legno.

02f. Aziende al di fuori del campo d'applicazione territoriale: per le aziende e i relativi collaboratori con sede all'estero il CCL Costruzione in legno si applica a partire dal primo giorno lavorativo svolto in Svizzera. La base giuridica è costituita dalla Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist) e dalla relativa ordinanza (ODist). Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale e relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza, valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera, ma che si trovano al di fuori del campo d'applicazione territoriale definito nel capoverso 1, purché i loro collaboratori svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione.

02g. Concorrenza tra CCL: se dei contratti collettivi di lavoro sono in concorrenza tra loro, è la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) a decidere sull'assoggettamento al contratto. Qualora la decisione della CPNCL non porti ad un

holzbauschweiz



Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.



kaufmännischer
verband

accordo tra le parti, le controversie vanno definite nell'ambito della procedura civile ordinaria.

holzbauschweiz

2. Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà generale

Per l'Accordo aggiuntivo campo d'applicazione aziendale al CCL Costruzione in legno (articoli 2 CCL Costruzione in legno) è fatta richiesta al Consiglio federale affinché ne dichiari l'obbligatorietà generale. Il presente Accordo aggiuntivo entrerà in vigore per tutte le aziende assoggettate al CCL Costruzione in legno non appena il Consiglio federale decretato l'obbligatorietà generale delle sue disposizioni.

Zurigo, giugno 2024



Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.



kaufmännischer
verband